

Pubblicato il 03/09/2025

N. 16015/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12938/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12938 del 2024, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Laura Albano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a. del D.D. della Direzione Generale per il personale civile del Ministero della Difesa n. 1136 del 19 settembre 2024, notificato al ricorrente in data 20 settembre 2024, mediante cui veniva disposta l'esclusione del dott. -OMISSIS- "dal profilo A n. 13 unità di dirigente amministrativo del concorso pubblico,

per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 15 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa” bandito con D.D. n. 51187 del 8 agosto 2022;

b. della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa, Ufficio Secondo, prot. n. 65071 del 15 ottobre 2024, avente ad oggetto “dott. -OMISSIS- – Decreto di esclusione – Invio a Bilancetes”;

c. della nota del 21 agosto 2024 della Direzione generale per il personale civile del Ministero della Difesa, con cui veniva sospesa la convocazione del dott. -OMISSIS- per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro in programma per il 9 settembre 2024;

d. della nota del 5 settembre 2024 della Direzione generale per il personale civile del Ministero della Difesa con cui veniva confermata la sospensione della convocazione del dott. -OMISSIS- per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro in programma per il 9 settembre 2024;

e. ove occorra, del Decreto n. 51187 del 8 agosto 2022 della Direzione generale per il personale civile del Ministero della Difesa (G.U. – 4^a Serie Speciale – Concorsi, n. 67 del 23 agosto 2022), con il quale veniva bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 15 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, da destinare ai propri uffici sul territorio nazionale, come di seguito specificato: Profilo A: n. 13 unità di dirigente amministrativo – Codice concorso MD/DA; Profilo B: n. 2 unità di dirigente tecnico – Codice concorso MD/DT

f. del D.D. della Direzione generale per il personale civile del Ministero della Difesa, n. 83662 del 12 novembre 2024, pubblicato in pari data sul sito internet del Ministero, sezione amministrazione trasparente, attestante lo scorrimento della graduatoria concorsuale

g. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché lesivo e non conosciuto dal ricorrente, ivi inclusi eventuali pareri acquisiti dal Ministero della Difesa nell'ambito delle verifiche operate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con riserva di proporre motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'odierno ricorrente, vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 15 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero della Difesa di cui al bando dell'8 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 agosto 2022, è stato escluso dal concorso, per le ragioni esposte dal decreto dirigenziale n. 1136 in data 19 settembre 2024 (atto impugnato).

Parte ricorrente contesta, altresì, la legittimità del decreto dirigenziale n. 1402 del 6 novembre 2024, che, a seguito dell'esclusione del ricorrente, ha disposto lo scorrimento della graduatoria in favore della candidata idonea subentrante.

I fatti salienti relativi alla presente causa possono essere esposti come segue:

- con decreto dirigenziale n. 727 del 14 giugno 2024 veniva approvata la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico nella quale il dott. - OMISSIS- si collocava tra i vincitori (precisamente nella posizione n. 9 con il punteggio finale di 265 punti);
- successivamente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 12 del bando di concorso ed in attuazione del d.P.R. n. 445/2000, i vincitori della suddetta

procedura concorsuale venivano invitati a rendere la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal bando di concorso;

- il ricorrente, sollecitato dall'Amministrazione a fornire l'informativa richiesta, trasmetteva la sua dichiarazione a mezzo pec in data 25 luglio 2024, ove non indicava condanne penali da lui riportate o procedimenti penali a suo carico;

- il ricorrente, unitamente agli altri vincitori del concorso in oggetto, veniva convocato in data 9 settembre 2024 per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

- tuttavia, nei giorni immediatamente successivi all'invio delle convocazioni dei vincitori per la firma dei rispettivi contratti di lavoro, l'Amministrazione riceveva una nota della Legione Carabinieri -OMISSIS- in cui si segnalava, a carico del ricorrente, la pubblicazione di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) pronunciata dal Tribunale di -OMISSIS- in data 15 febbraio 2023 ed impugnata dinnanzi alla Corte di Appello di -OMISSIS- in data 28 giugno 2023;

- il procedimento penale, benché già pendente, non era stato menzionato dal candidato, né nella domanda di partecipazione al concorso, inoltrata in data 3 settembre 2022 (doc. 7 ric. e doc. 18 res.), né nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal candidato in data 25 luglio 2024, su richiesta dell'Amministrazione, in vista della formalizzazione della assunzione;

- pertanto, con nota in data 21 agosto 2024, l'Amministrazione sospendeva la convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro prevista per il 9 settembre 2024 e richiedeva al ricorrente urgenti chiarimenti (doc. 19 res.);

- con due successive comunicazioni inoltrate all'Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata in data 22 agosto 2024, il ricorrente forniva dei chiarimenti a giustificazione del suo operato, affermando di essere incorso in errore nella compilazione della richiesta documentazione e precisando

l'intervenuta abrogazione del reato a lui ascritto, per effetto della legge n. 114 del 9 agosto 2024; l'interessato, inoltre, allegava alla seconda pec una ulteriore dichiarazione sostitutiva di certificazione "da intendersi in sostituzione di quella inviata con pec in data 25 luglio 2024", completa dell'indicazione delle risultanze giudiziarie sopra esposte; seguiva, ad integrazione, un'ulteriore comunicazione, con pec in data 30 agosto 2024;

- l'Amministrazione, ritenute le suddette giustificazioni non idonee a superare il dato oggettivo della falsa attestazione (circa la pendenza del procedimento penale) nelle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà prodotte, considerava definitivamente incrinato il rapporto di fiducia con l'interessato e dichiarava la decadenza del ricorrente dai benefici conseguiti, decretando, per il candidato, l'esclusione dalla procedura concorsuale in argomento ai sensi dell'art. 75 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con decreto dirigenziale in data 19 settembre 2024 (doc. 1 ric.);

- la motivazione dell'esclusione si incentra sul seguente passaggio: *"VISTA la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione prodotta in sostituzione della precedente dal dott. -OMISSIS-, con pec in data 22 agosto 2024, nella quale il candidato ha riportato l'indicazione del processo penale a suo carico...OMISSIS... RITENUTO che, in base all'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità all'Amministrazione e che la citata disposizione prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto alla quale risultano irrilevanti il complesso di giustificazioni addotte"*;

- successivamente, per far fronte all'esigenza di ripianamento delle ulteriori posizioni di funzione dirigenziale vacanti, con decreto dirigenziale n. 1402 del 6 novembre 2024, il Ministero della Difesa ha disposto lo scorrimento della graduatoria in favore del primo degli idonei non vincitori (dott.ssa - OMISSIS-), che ha poi sottoscritto il proprio contratto individuale di lavoro in data 20 novembre 2024.

Parte ricorrente, nel ricorso in esame, basa le proprie doglianze:

- sulla validità della seconda dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale, dopo la richiesta di chiarimenti dell'Amministrazione, riportava l'indicazione delle risultanze penali a suo carico; poiché tale dichiarazione è stata resa in data 22 agosto 2024, ciò è avvenuto, a dire del ricorrente, “nel rispetto dei termini indicati”, in quanto egli ha attribuito a detta nota la valenza sostitutiva di quella inviata con pec in data 25 luglio 2024” (lett. pec in data 22 agosto 2024);
- sul fatto che l'omissione contestata non sia da qualificare come falsa dichiarazione, trattandosi di “mero errore commesso in buona fede”; il ricorrente qualifica come “palesamente formalistico” l'operato dell'Amministrazione, che, disponendo l'esclusione del ricorrente dai benefici conseguiti, non gli avrebbe poi consentito di rimediare a tale inconsapevole inesattezza;
- sulla considerazione che il Ministero non avrebbe dovuto ravvisare nella stessa prima dichiarazione sostitutiva (poi rettificata) una ipotesi di falsità, tenuto conto che il candidato aveva reso nei termini la dichiarazione corretta (sostitutiva della prima) e aveva comunque chiarito e documentato che la mancata dichiarazione del procedimento penale a suo carico era frutto di un errore incolpevole, come dimostrato dal fatto che all'atto della partecipazione a successive procedure concorsuali il carico pendente era stato invece sempre correttamente dichiarato (cfr. doc. 13 ric.);
- era nel frattempo sopravvenuta l'abrogazione dell'art. 323 c.p., ragione per cui, in ogni caso, la condotta del ricorrente avrebbe dovuto considerarsi incensurata, risultando il contegno pubblico errato anche sotto detto ulteriore profilo;
- sotto il profilo procedimentale, vi è stata violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990, secondo cui *“Il responsabile del procedimento: (...) b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il*

rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”;

- il provvedimento è inoltre illegittimo poiché completamente immotivato in relazione alla dichiarata “mancanza della condotta incensurabile”;

- il provvedimento impugnato è comunque sproporzionato, irragionevole e frutto di valutazioni manifestamente perplesse e lacunose, giacché, alla data delle verifiche operate dall’Amministrazione, il reato oggetto del procedimento penale risultante dal certificato recante i carichi pendenti del ricorrente, ossia l’abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p., era stato abrogato per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 9 agosto 2024, n. 114 (G.U. – Serie Generale n. 187 del 10/08/2024): in altri termini, quando è stato emesso il provvedimento di esclusione, il fatto potenzialmente ostativo alla assunzione del ricorrente non costituiva più reato. Pertanto, anche la mera logica valorizzazione della ratio sottostante all’art. 2, secondo comma, primo periodo, c.p. - ai sensi del quale “*Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato*” - imponeva all’Amministrazione di non formulare alcun giudizio negativo (antistorico alla data in cui è stato formulato) sulle qualità morali del ricorrente.

Si è costituita l’Amministrazione depositando articolata memoria difensiva con ampio corredo documentale.

La difesa erariale evidenzia che il D.P.R. n. 445 del 2000 è “*ispirato ad una ratio di semplificazione dell’azione amministrativa e facendo leva sul principio di autoreponsabilità del dichiarante, impone all’Amministrazione di svolgere delle proprie valutazioni sul dato oggettivo della non veridicità del complemento di informazione prodotto dal privato*”; pertanto, una volta “*riscontrata la non corrispondenza al vero della prima dichiarazione sostitutiva di certificazione, vista la mancata attestazione di dati alla cui allegazione il ricorrente era obbligato per legge, l’Amministrazione ben poteva provvedere alla sua esclusione, quale atto dovuto, rispetto al quale non residuava alcuna discrezionalità*”; inoltre, tenendo fede all’intento di semplificazione di cui sopra, nonché al generale divieto di aggravamento procedimentale,

l'Amministrazione ha giustamente ritenuto di escludere, nel caso di specie, l'applicabilità di qualsivoglia forma di soccorso istruttorio; ha quindi ritenuto che il riscontro della falsità oggettiva insita nell'omissione dichiarativa fosse sufficiente ad escludere, altresì, la rettificabilità della prima dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal ricorrente; ciò in quanto tanto il disposto di cui all' art. 71 del D.P.R. del 2000 n. 445 quanto la previsione dell'art 6 della legge n. 241 del 1990, rispettivamente in modo esplicito e implicito, escludono la possibilità di rettifica per le ipotesi di irregolarità costituenti falsità; per questo la seconda dichiarazione è stata considerata come "inutiliter data" in quanto priva di spontaneità, tenuto conto che la stessa è stata resa solamente dopo la comunicazione con cui l'Amministrazione, sospendendo la convocazione disposta nei confronti del ricorrente, lo rendeva edotto di aver appreso del precedente penale a suo carico agli esiti degli accertamenti effettuati.

In ogni caso, aggiunge la difesa erariale, l'errore "in buona fede" commesso nella compilazione e più volte evocato da parte ricorrente, non esclude il dato della falsità oggettiva scaturente da una rappresentazione del suo trascorso giudiziario non corrispondente a verità, costituendone al più una possibile causa.

Non si è costituita in giudizio la controinteressata dott.ssa -OMISSIS-, pur ritualmente evocata in giudizio (v. avviso di ricevimento allegato al ricorso).

Questo Collegio, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha ritenuto che la delicatezza della questione in esame mal si prestava ad una definizione in sede cautelare e richiedeva l'appropriato approfondimento fattuale e giuridico proprio della fase di merito.

Parte ricorrente ha quindi depositato in data 15.5.2025 la sentenza della Corte d'Appello di -OMISSIS- del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, dichiarata irrevocabile in data 12 dicembre 2024, la quale ha assolto il ricorrente dall'imputazione in quanto *"il fatto non è più previsto come reato"*.

Il dispositivo si fonda sull'intervenuta "*abolitio criminis*" del delitto di cui all'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), per effetto dell'art. 1 della Legge n. 114 del 2024 (entrata in vigore il 25 agosto 2024) e sull'art. 2 cod. pen. in tema di successione delle leggi penali nel tempo il quale impone l'assoluzione dell'imputato quando, per effetto di norma favorevole sopravvenuta, il fatto non sia più previsto dalla legge come reato.

Il ricorrente ha anche depositato memoria conclusionale.

Alla pubblica udienza del 25 giugno 2025, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come risulta dalla superiore esposizione, l'esclusione del ricorrente dal concorso è stata decretata per l'omessa dichiarazione, da parte sua (sia in sede di domanda di partecipazione che in occasione della successiva verifica del possesso dei requisiti, a prove concluse), della pendenza di un procedimento penale a suo carico.

Il provvedimento impugnato, pertanto, è stato motivato, non dalla pendenza penale in sé, ma in applicazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 (attestazione non veritiera sul possesso di un requisito di partecipazione).

Il ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni che seguono.

Ritiene infatti il Collegio che, benché siano condivisibili nella specie le deduzioni con cui parte resistente afferma l'irrilevanza, ai fini dell'applicazione del regime decadenziale di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 - il quale al comma 1 prevede che "*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*" - dell'elemento soggettivo del reato di falso (cfr. Cons. Stato, VI, 31 dicembre 2019, n. 8920; V, 25 maggio 2023, n. 5136; III, 28 dicembre 2022, n. 11413; 19 dicembre 2022, n. 11063), difetta tuttavia nella specie l'integrazione di tutti i necessari presupposti per l'applicazione della disposizione al caso in esame.

Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, *“il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la 'non veridicità del contenuto' comporta la decadenza del dichiarante 'dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera', opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio”* (Cass., Lav., 19 ottobre 2020, n. 22673), di guisa che *“la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75”* in caso di *“assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti”, “per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare”* (Cass., Lav., 11 luglio 2019, n. 18699, che richiama al riguardo anche Id., 23 settembre 2016, n. 18719).

Similmente, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, *“...nel soffermarsi sul tema affine del legittimo superamento dei limiti temporali previsti per l'annullamento in autotutela del provvedimento in presenza di falsità dichiarative o documentali, ha posto in evidenza la necessità al riguardo della "valenza obiettivamente determinante di siffatta falsa rappresentazione (onde è 'sulla base' di essa con formula analoga a quanto previsto dall'art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 che il provvedimento ampliativo dovrà essere stato adottato)”* (Cons. Stato, V, 27 giugno 2018, n. 3940; 16 marzo 2020, n. 1872).

Alla luce di ciò, non ogni falsità contenuta nella dichiarazione pur preliminare alla concessione di benefici vale a determinarne la decadenza ex art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000, ma solo quella che sia risultata tale da incidere causalmente, in modo diretto ed effettivo, sull'adozione del provvedimento attributivo del beneficio (cfr. peraltro, in materia di contratti pubblici, Cons. Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16, che pone in risalto la necessità che le falsità e omissioni comunicative siano apprezzate, a fini escludenti, in una al fatto sostanziale non dichiarato, e dunque che le stesse assumano una rilevanza propriamente sostanziale) (v. Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2024, n. 3001).

Proprio sotto il profilo sostanziale questo Collegio ritiene che l'avvenuta "*abolitio criminis*" del reato ascritto (fatto pacifico in quanto accertato dalla sopracitata sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS-, divenuta ormai irrevocabile) priva il reato stesso del disvalore penale posseduto, alla luce dell'art. 2, comma 2, cod. pen. secondo cui "*Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali*".

Ciò significa che la mancata dichiarazione del procedimento penale, omissione che pure vi è stata, ha riguardato un fatto-reato che non poteva più configurare, in sé, una causa d'esclusione dal concorso per effetto della legge penale sopravvenuta che ha abrogato l'abuso d'ufficio punito dall'art. 323 cod. pen..

Si può cioè ritenere che la dichiarazione dell'assenza di procedimenti penali pendenti, seppur non rispondente al vero (e solo tardivamente corretta), al momento dell'adozione del provvedimento espulsivo (datato 19.9.2024) era ormai priva del suo substrato giuridico-materiale giacché il reato ascritto non costituiva più reato e ne erano cessati gli effetti penali e, pertanto, era ormai venuto meno il disvalore penale che avrebbe potuto giustificare la sanzione decadenziale di cui all'art. 75 d.P.R. n. 445/2000.

Ciò in conformità al principio secondo cui "*non ogni falsità contenuta nella dichiarazione pur preliminare alla concessione di benefici vale a determinarne la decadenza ex art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000, ma solo quella che sia risultata tale da incidere causalmente, in modo diretto ed effettivo, sull'adozione del provvedimento attributivo del beneficio....*". (vedi la già citata sent. Cons. Stato Sez. V, 2 aprile 2024, n. 3001).

Giova rilevare che ai fini che qui interessano il dato che conta è costituito (ben prima della sentenza di assoluzione di secondo grado che si è limitata a prenderne atto) dall'avvenuta abrogazione del reato di cui all'art. 323 cod. pen. a decorrere dal 25 agosto 2024, per effetto della già menzionata Legge 9 agosto 2024, n. 114 (pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 187 del 10/08/2024).

L'effetto di "*abolitio criminis*" risale cioè ad epoca anteriore al provvedimento impugnato che è del 19 settembre 2024.

Il Collegio ritiene altresì di valorizzare la circostanza che, in ogni caso, ben prima dell'adozione del provvedimento di esclusione, con la dichiarazione di rettifica il candidato vincitore aveva comunque reso edotta l'Amministrazione dell'avvenuta abrogazione dell'unica figura di reato a lui ascritta, nell'unico procedimento penale al quale egli era stato sottoposto (per fatti risalenti peraltro al lontano 2014): si tratta di un profilo giuridicamente importante che avrebbe dovuto costituire oggetto di approfondimento istruttorio e valutativo da parte dell'Amministrazione, in applicazione dell'orientamento "sostanzialista" nell'interpretazione dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000, su cui si sono attestate in questi anni sia la giurisprudenza della Suprema Corte che quella del Consiglio di Stato (v. "supra").

Per quanto già sopra esposto, infatti, l'intervento abrogativo ha privato in via retroattiva il fatto commesso del suo disvalore penale e, pertanto, seppure fosse stato tempestivamente dichiarato non sembra che il fatto stesso poteva ancora costituire, dopo la sua abrogazione, causa impeditiva dell'acquisizione del "vantaggio", da individuare nella assunzione in servizio.

Di qui l'illegittimità, ai presenti fini, del provvedimento impugnato che ha ravvisato una causa decadenziale ex art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 in assenza di un presupposto sostanziale (persistente antigiuridicità del fatto non dichiarato) e, in ogni caso, non ha tenuto conto nella valutazione della fattispecie di una rilevante circostanza, sopravvenuta rispetto alla graduatoria ma anteriore al provvedimento espulsivo ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000.

Per tali ragioni il ricorso merita accoglimento ai fini dell'annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso in epigrafe impugnato e degli atti conseguenti.

La peculiarità della fattispecie e la particolarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.